

COMUNE DI LAIGUEGLIA

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO 2023

In attuazione dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e le indicazioni contenute nella DGR n. 1260 del 16.12.2022 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 05.12.2023

rende noto

che è indetto il seguente bando per l'assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione.

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2022).

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, **titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.**

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Laigueglia, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di social housing e di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune di Laigueglia;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 117.110,01);

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con allegato n° 2 finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, anche in ragione dell'emergenza COVID-19;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali.

ARTICOLO 3

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

Ai fini del predetto calcolo si considera il canone pattuito nel contratto di locazione.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2022, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 4

La domanda, redatta su apposito modello allegato al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, **dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del 26.01.2024** tramite:

- Consegna a mano all'ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
- Lettera raccomandata
- Fax al n. 0182 6911301
- Posta elettronica all'indirizzo: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
- Posta elettronica certificata : protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

Il Comune di Laigueglia non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il bando ed il modello d'istanza sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Laigueglia www.comunelaigueglia.net e sono disponibili presso l'atrio del Comune di Laigueglia in via Genova 2;

Le domande devono:

- Pervenire entro la scadenza stabilita nel bando;
- Essere redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità conformi a quelle previste nel presente bando
- Essere complete di tutta la documentazione richiesta
- Sottoscritte dal richiedente e provviste della fotocopia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.

ARTICOLO 5

Successivamente alla scadenza del bando, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la regolarità delle istanze pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in graduatoria, sulla base della percentuale di incidenza canone/valore ISEE in ordine decrescente.

Tale graduatoria non sarà pubblicata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ma conservata presso l'ufficio. I cittadini che hanno presentato istanza riceveranno l'esito con l'ammontare del contributo o il motivo del diniego.

Il Comune effettuerà i controlli, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché quelle di altri Enti (Es Agenzia delle Entrate) ovvero dei Comandi territoriali della Guardia di Finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del DPCM n. 159/2013 e degli art. 71 e 72 del DPR n. 445/2000.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 6

Il Comune di Laigueglia determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dal presente bando.

Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

ARTICOLO 7

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del defunto richiedente e che continuano a condurre l'alloggio.

In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

ARTICOLO 8

Il Comune di Laigueglia, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fine delle tutele previste dal Regolamento UE n, 675/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum per il sostegno alle locazioni abitative di locazione.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 9

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali telefonicamente allo 01826911253 o via email a servizisociali@comune.laigueglia.sv.it

ALLEGATI :

- Modulo di domanda modello A)
- Modello di monitoraggio B)